

COMUNE DI VICENZA
ATTO DI CONCESSIONE



In Vicenza, nella Residenza Comunale, addì

29 MAG 2017

TRA

Comune di Vicenza (codice fiscale 00516890241), rappresentato dal signor Di Pace dott. Ruggiero, nato a Trani (BT) il 7 febbraio 1957, Direttore del Settore Patrimonio, Espropri e Servizi Abitativi, domiciliato per la carica a Vicenza presso la sede comunale, che agisce in esecuzione della determinazione N. 847 del 4 maggio 2017

E

i signori Cavedon Mariano (codice fiscale CVDMRN45B05H829M) nato a Sandrigo (VI) il 5 febbraio 1945, residente a Vicenza in Via Scuole dell'Anconetta n.42 e Zamuner Adelina (codice fiscale ZMNDLN52C67F963B) nata a Noventa di Piave (VE) il 27 marzo 1952, residente a Vicenza in Via Scuole dell'Anconetta n.42

Si conviene quanto segue

- 1) Il Comune di Vicenza concede in uso precario ai signori Cavedon Mariano e Zamuner Adelina il tratto di suolo pubblico, già tombinato per una lunghezza di circa ml 9, sito in Via Scuole dell'Anconetta n.46 in corrispondenza dell'immobile distinto catastalmente al foglio 74 mappali 268 - 270.
- 2) La durata della concessione in uso precario è stabilita in anni 9 (nove) decorrenti dal 1° luglio 2017.

Mariano Cavedon
Adelina Zamuner

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0071878/2017 del 29/05/2017

Alla scadenza la concessione in uso precario potrà essere rinnovata, previa domanda dei concessionari, da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza medesima.

E' escluso il rinnovo tacito.

3) I concessionari devono corrispondere annualmente al Comune di Vicenza il canone Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.), il cui ammontare, come stabilito dal regolamento comunale, è determinato sulla base dei metri lineari di cui sopra e della tariffa vigente in ciascun anno.

Per l'anno 2017 il canone C.O.S.A.P. ammonta a € 68,11 (sessantotto/11).

4) La concessione in uso ha carattere precario potendo essere revocata o modificata per motivi di interesse pubblico.

5) Durante la concessione, i concessionari dovranno curare la manutenzione e la pulizia del manufatto realizzato a seguito del tombinamento.

6) Alla scadenza qualora la concessione non fosse rinnovata o nel caso di revoca per motivi di interesse pubblico, i concessionari dovranno togliere il manufatto e rimettere il suolo pubblico in pristino stato senza pretendere rimborsi o indennizzi di sorta.

7) Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il rapporto di concessione ed unicamente nelle forme e nei limiti del D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy.

8) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dei concessionari che dovranno provvedere anche all'eventuale registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate in caso d'uso come da normativa vigente.

